



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”

Sezioni: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Costruzioni,  
Ambiente e Territorio – Elettronica ed Elettrotecnica – Manutenzione e Assistenza Tecnica –

Liceo Scienze Umane - ITA: Produzioni e Trasformazioni Agroindustria

Cod. Min. PAIS013004 - C.F. 96002330825 - tel. presidenza 091.8114119 – centralino  
091.8145597

e-mail: [pais013004@istruzione.it](mailto:pais013004@istruzione.it) – pec: [pais013004@pec.istruzione.it](mailto:pais013004@pec.istruzione.it) - sito web:  
[www.stenio.edu.it](http://www.stenio.edu.it)

Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa)

Termini Imerese 09/10/2023

Circ. n. 53

I.S.S. S. - "STENIO"-TERMINI IMERESE  
Prot. 0012324 del 09/10/2024  
I (Uscita)

**Al Personale ATA**

**Ai Docenti**

**Al DSGA**

**Loro sedi**

**Oggetto: Richiesta e fruizione permessi Legge 104/92.**

### Modalità di fruizione dei Permessi

In merito alla fruizione dei permessi 104/92, la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto “*Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità*” prevede, all’ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall’art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni /ore di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

L’Inps con circolare applicativa n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “*Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione*”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di

richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Alla luce di quanto premesso, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili da inviare tramite mail a: [pais013004@istruzione.it](mailto:pais013004@istruzione.it) entro il 25 del mese antecedente a quello in cui si intende usufruire dei permessi stessi per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate/ore di permesso, poi per la richiesta del giorno specifico va fatta, almeno 24 ore prima, attraverso la funzione Argo Personale. I giorni possono essere rivedibili, ma al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione", si prega di darne comunicazione tempestiva.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi "*.... devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti*".

Nei casi in cui la fruizione dei permessi non rivesta carattere di sistematicità (fruizione di tre giorni al mese), il personale interessato dovrà comunicare la richiesta con congruo anticipo, salvo casi di urgenza.

Contestualmente alla segreteria, il personale beneficiario dovrà consegnare copia della richiesta ai coordinatori di plesso interessati.

Il personale ATA può richiedere i permessi per legge 104 anche a ore giornaliere. L'art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, ha sancito che "i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili" da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un'ora. Tali ore, se fruito per l'intera giornata, comporteranno un abbattimento dell'orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).

**La presente, con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'istituzione scolastica, vale come notifica.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Bellavia